

N. R.G. 3787/2007



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Grixoni  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3787/2007 promossa da:

**MARIA TERESA SPANU**, con il patrocinio dell'avv. SPANU GIUSEPPE DOMENICO, ,  
elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI, 2/D 07100 SASSARI presso il difensore avv. SPANU  
GIUSEPPE DOMENICO

**ATTORE/I**

contro

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA** in persona del Presidente pro tempore, con il  
patrocinio dell'avv. CAMBA ALESSANDRA e degli avv.ti Trincas e Secchi, , elettivamente  
domiciliato in VIALE TRENTO, 69 C/O REGIONE SARDEGNA 09123 CAGLIARI presso il  
difensore avv. CAMBA ALESSANDRA

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI della DECISIONE**

Evocando in giudizio il la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del presidente pro tempore,  
con atto di citazione notificato il 19.3.08, Spanu Maria Teresa, quale proprietaria dell'autovettura  
Volvo C 70 tg CC 414AM ne domandava la condanna alla rifusione dei danni subiti da tale mezzo in  
esito al verificarsi di un sinistro stradale occorso sulla strada Castelsardo- Sassari, in data 20.5.06,  
intorno alle ore 18.20.

Esponendo che la propria autovettura, guidata da Andrea Manunta aveva tamponato da tergo la Citroen  
C3 tg CR995EK (condotta da tale Leoni) il quale, a sua volta era entrato in collisione con un'altra

pagina 1 di 5





autovettura(Fiat 600) che proveniva nell'opposto senso di marcia,la quale ultima aveva invaso la sua corsia di pertinenza a causa di un automezzo antincendio, di proprietà della RAS, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale,il quale mezzo, senza la dovuta segnalazione, aveva occupato la corsia di pertinenza di quest'ultima e vi sostava

Sostenendo dunque la responsabilità degli agenti della Foresta, intervenuti sul luogo per spegnere un incendio divampato nel terreno adiacente alla sede stradale, i quali avevano, con il loro automezzo, occupato una corsia di marcia,e lamentando di avere subito danni materiali sulla parte anteriore del veicolo Volvo,ne chiedeva rifusione, come da domanda.

Costituitisi in giudizio, la Regione Sardegna,in persona del Presidente citato, prospettava una diversa ricostruzione dell'evento, imputando la responsabilità dell'evento al conducente della detta Fiat 600, per aver invaso la opposta corsia di marcia, per superare il mezzo antincendio presente sul bordo della carreggiata,andando così ad impattare con la Citroen; concludeva come da relativa comparsa.

Nel corso della fase istruttoria, venivano assunti ed esperiti gli incumbenti probatori richiesti, tra cui acquisizioni documentali (rapporto cc), escussione di testimoni.

All'esito dell'istruttoria, i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa perveniva da ultimo in decisione, previa assegnazione di termini processuali per il deposito di conclusionali e repliche.

#### **In diritto.**

Il merito della vicenda, in ordine alla questione sull' "an debeatur", ovvero sulla prova del fatto storico e del nesso causale tra la condotta del danneggiante e l'evento lesivo lamentato, risulta ricavabile, in prima istanza, dalle circostanze di luogo e modalità dell'occorso, come evincibili dalle risultanze della prova orale assunta per testimoni e dalla relazione dei militari intervenuti dopo il sinistro sui luoghi di causa.

In specie, è provato, secondo quanto concordemente riferito dai testi escussi, presenti al verificarsi dell'evento, ed emerso dal rapporto dei CC acquisito, che la autovettura condotta dal Manunta è





effettivamente incorsa nel descritto sinistro, suoi luoghi e nel tempo indicati in citazione, tamponando il veicolo Citroen C3 che la precedeva, il quale si era fermato a causa di un precedente scontro frontale con una Fiat 600 che proveniva nell'opposto senso di marcia .

In particolare, tutti i testi escussi, sia i conducenti dei veicoli coinvolti, sia il Puledda. (terzo trasportato a bordo dell'autovettura Citroen) hanno riferito, con deposizione precisa e sufficientemente circostanziata, che la collisione tra la Volvo e la Citroen si è verificata nei modi descritti in citazione : segnatamente, come, in immediata successione temporale, l'autovettura Fiat 600 fosse entrata in collisione con la autovettura Citroen C3, nella corsia di pertinenza di quest'ultima, a causa della presenza del mezzo antincendio della forestale, che occupava, totalmente (teste Leoni-Puledda) o comunque parzialmente (teste Gaviano) la sua corsia, impedendo così il transito.

Altrettanto certa la circostanza che la autovettura Volvo, guidata dal Manunta, abbia tamponato quella condotta dal Leoni, ferma a causa dello scontro con la Fiat 600.

Hanno, inoltre, riferito i testi:

- che era presente una coltre di fumo, proveniente da un incendio in corso nel campo limitrofo alla strada,
- che non si notavano in funzione dispositivi luminosi di emergenza del mezzo della Forestale, né erano presenti segnali di pericolo sulla strada o luci di segnalazione e allarmi
- che nessun agente era preposto alla regolamentazione del traffico nei due sensi di marcia, essendo i Carabinieri intervenuti successivamente ,
- -che il mezzo del Corpo Forestale non era visibile a causa del fumo derivato dall'incendio.

In termini concordanti, i testi hanno riferito inoltre che il veicolo antincendio della Forestale era fermo sul ciglio della strada, occupandola in parte (o addirittura totalmente), senza dispositivi luminosi di emergenza in funzione , al momento in cui la Volvo tamponò la vettura che la precedeva (Citroen C3), dopo che la Fiat 600 era già entrata in collisione con la Citroen C3.





Siffatte circostanze si rendono in tal modo estrinsecamente convergenti rispetto a quanto rappresentato dall'attrice in ordine alla posizione dei mezzi e alla successione degli urti tra le autovetture indicate.

Per converso, siffatta ricostruzione non risulta inficiata, al di fuori di elementi assertori ed in difetto di specifica prova, dalla diversa rappresentazione operata dalla convenuta, la quale, da un lato, non ha contestato l'avvenuto tamponamento da tergo; dall'altro, non ha dato specifica e certa prova delle diverse modalità dell'occorso come dedotte e della asserita presenza di appositi segnali di allarme o di personale per rendere edotti gli automobilisti della presenza di un ostacolo(cioè il mezzo antincendio) fermo sulla strada, che costituiva sicuro pericolo e intralcio per la circolazione.

A tal luce ed in difetto di specifici elementi contrari, l'esito dell'occorso deve essere ricondotto alla descritta condotta negligente (non avendo azionato i segnali acustici e luminosi) imprudente (in relazione allo stato del traffico ,non deviato) e imperita (in assenza di misure atte a evitare l'evento, pur prevenibile in ragione della sosta operata, per un lasso di tempo non breve, lungo la carreggiata, in tal modo impedendo la circolazione, pur in presenza di un coltre di fumo che limitava la visibilità) posta in essere dagli agenti del Corpo Forestale, quale causa sufficiente della collisione tra le due autovetture *de quibus*, come assunto da parte attrice.

In ordine alla **quantificazione dei danni** indicata da parte attrice, il danno subito dal veicolo attore in conseguenza dell'occorso deve essere limitato al costo delle riparazioni, come da fattura prodotta pari ad € 4.395,00.

Su tale importo, infine, dovranno, quindi, essere computati il danno da svalutazione monetaria, secondo indici medi annuali ISTAT, e gli interessi compensativi nella stessa misura di legge sulle somme così via via risultanti (conf a Cass. SS UU 1712\96), previa loro devalutazione al momento del sinistro e, da tale data, calcolando gli stessi interessi fino al saldo, con divieto di cumulo anatocistico sulle poste così risultanti.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta.

**P.Q.M.**



Il TRIBUNALE di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione respinte, dichiara la Regione Autonoma della Sardegna Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale responsabile del sinistro per cui è causa;  
condanna la convenuta ,in persona del presidente pro tempore, al pagamento, nei confronti dell'attrice, delle somma di € 4.395,00, indicata in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo i titoli ed i criteri in motivazione;  
condanna, inoltre, detta convenuta al pagamento delle spese di causa, in favore di parte attrice, che liquida in € 2.100 per compensi professionali oltre accessori di legge conseguenti

Sassari, 16.4.14

Il Giudice

Maria Grixoni

